

LXIII.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Il ministro del Tesoro presenta il progetto di legge relativo allo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1896-97 — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3^a), sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per servizio del regio esercito — Osservazioni del senatore Scelsi, relatore, e del ministro della guerra — Approvazione degli articoli del progetto di legge ad eccezione dell'articolo 8 che viene rinviato all'Ufficio centrale — Prendono parte alla discussione sopra alcuni articoli, i senatori Di San Marzano, Scelsi relatore, il ministro della guerra, il senatore Colonna-Arella, il ministro di grazia e giustizia e il senatore Di Camporeale — Il presidente dà lettura di una domanda d'interpellanza del senatore Rossi Alessandro al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'esercizio del diritto di associazione — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito — Discorrono i senatori Cerruti e Gloria relatore, ed il ministro della guerra — Approvansi tutti gli undici articoli del progetto di legge previa discussione sugli articoli 2 e 8, nella quale parlano il senatore Siacci, i ministri di grazia e giustizia e della guerra ed il relatore — Rinvio alla votazione a scrutinio segreto dei due seguenti progetti di legge ciascuno di un solo articolo: 1. Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1894-95; 2. Autorizzazione della spesa di L. 340,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1895-96, per la tacitazione di un credito della Società di navigazione generale italiana in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia, del Tesoro, e dei lavori pubblici. Interviene in seguito il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni giunte al Senato.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

« N. 42. Il sindaco di Amalfi, in nome di quel Consiglio comunale, fa istanza al Senato perchè siano fatti proseguire i lavori della strada interprovinciale n. 172 dell'elenco III, annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881, n. 333, denominata strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola, allo incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta, restati sospesi fino ad Agerola ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Camozzi-Vertova chiede un congedo di un mese.

Se non ci sono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge: «Stato di previsione per la spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che, per ragione di competenza, sarà trasmesso per il suo esame alla Commissione permanente di finanze.

Discussione del progetto di legge: «Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3^a) sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito» (Numero 141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3^a) sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito (N. 141).

Chiedo all'onorevole ministro della guerra se consente che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del disegno di legge come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 141-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore SCELSI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCELSI, *relatore*. Il disegno di legge, di cui il Senato ha udito testè la lettura, ha lo scopo di correggere alcuni difetti della vigente legge 30 giugno 1889, sulla requisizione dei quadrupedi per l'esercito.

Esso mira a rendere l'acquisto dei quadrupedi più sollecito, più sicuro e meno dispendioso per l'erario, tenendo in maggiore riguardo gl'interessi dei proprietari, e ponendo altresì un argine all'ingordigia degli speculatori.

L'Ufficio centrale l'ha creduto degno della vostra approvazione, limitandosi a fare alcune piccole modificazioni ed una raccomandazione, di cui darò ragione quando si verrà alla discussione degli articoli.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Mi associo alle spiegazioni date dall'onor. relatore, che concordano perfettamente col concetto del Ministero. Non si tratta di una legge nuova, bensì di una semplice correzione di quella esistente dimostrata necessaria dall'esperienza del passato.

Il motivo principale di tale correzione è il seguente: colla legge vigente il Governo può, in caso di guerra, prelevare in due modi i cavalli dai privati, cioè colla precettazione, intimata fin dal tempo di pace, e colla requisizione, pagandone naturalmente il prezzo in entrambi i casi.

Però c'era un difetto sostanziale, che cioè per i cavalli sia precettati, sia requisiti, si stabiliva il prezzo al momento della loro chiamata. Ora è facile prevedere che sarebbero sorte numerose questioni sul prezzo, e quindi si sarebbero dovuti impiegare parecchi giorni pel disbrigo dell'operazione, mentre lo scopo principale della precettazione è quello di sollecitare in tutti i modi il prelevamento dei quadrupedi, per averli disponibili in 24 ore. Trattandosi di un grande numero di quadrupedi, si sarebbe avuto un ritardo veramente pernicioso.

Colla legge proposta invece, il prezzo dei quadrupedi precettati sarebbe stabilito fin dal tempo di pace con norme particolareggiate e con tutte le garanzie possibili.

Fissato così il prezzo, al momento del bisogno non potranno più sorgere contestazioni; il proprietario presenta il cavallo e lo cede al prezzo già stabilito, che il corpo paga; ed in tal modo in poche ore l'operazione può essere compiuta.

Ecco il motivo principale per cui ho proposto questo progetto di legge, il quale raggiunge lo scopo desiderato, come risulterà dalla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà a quella degli articoli, che rileggo:

Obbietto della legge e modi di raggiungerlo.

Art. 1.

In caso di mobilitazione di tutto o di parte del R. esercito, tutti i quadrupedi atti al servizio militare, in proprietà dei cittadini dello Stato e degli stranieri residenti nel Regno, sono a disposizione del Governo, salvo le eccezioni di cui all'art. 15.

(Approvato).

Art. 2.

I quadrupedi possono essere prelevati in tre modi, cioè: con la precettazione, con la requisizione o con la espropriazione.

La *precettazione* consiste nell'intimazione fatta ai singoli proprietari, fin dal tempo di pace, di consegnare, al primo avviso, i quadrupedi a determinati corpi.

La *requisizione* consiste nell'ordinare con pubblico manifesto, ai proprietari dei quadrupedi di portarli, entro certi limiti di tempo, in date località.

L'*espropriazione* consiste nella facoltà che, durante lo stato di guerra, tutte le autorità militari hanno di prelevare immediatamente i quadrupedi occorrenti alle operazioni militari.

Senatore DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAN MARZANO. Io non intendo in nessun modo di intralciare l'elaborazione di questa legge, ma vorrei fare una semplice raccomandazione al ministro qualora per vicissitudini parlamentari, questa legge non potesse essere votata nella presente sessione.

All'articolo 2 vi sono tre sistemi coi quali il Governo ha diritto di acquistare cavalli dai particolari.

Io credo che sarebbe forse utile studiare se non si potesse introdurre un quarto sistema, il quale non fosse di acquisto ma solo di locazione.

Molti avranno come me potuto notare che talvolta si fu costretti di mobilitare una parte dell'esercito per operazioni di brevissima durata.

In questo caso il Governo ha dovuto acquistare i cavalli occorrenti e dopo brevissimo tempo ha dovuto rivenderli con gravissime perdite.

Ora a me sembrerebbe utile, quantunque non mi nasconda che la cosa non è tanto facile, introdurre un quarto sistema con cui il Governo possa acquistare il diritto di prendere a nolo dal proprietario il cavallo per quel breve tempo che può averne bisogno senza diventare acquirente, stabilendo preventivamente il prezzo del nolo giornaliero e le norme per la restituzione, sia per eventuali indennizzi.

Qualche tempo dopo il 1859 si è cercato di sopperire all'inconveniente di dover vendere con grave perdita i cavalli acquistati per la guerra e divenuti esuberanti per il piede di pace, allogandone una parte all'agricoltura; ma in Italia però il poco uso che si fa di cavalli dall'agricoltura ha impedito che questo sistema attecchisse e desse i buoni risultati su cui credevasi poter contare.

Ora abbiamo il sistema della requisizione, ottimo quando si trattasse di una mobilitazione generale per una campagna di guerra che si suppone possa durare molto tempo, solo che dopo la guerra fra gli altri carichi ci sarà anche quello di possedere moltissimi cavalli, di cui il Governo dovrebbe sbarazzarsi ad ogni costo; ma per una requisizione momentanea in tempo di pace e per evitare che i possessori di cavalli accampino delle pretese eccessive, credo che non sarebbe inopportuno che il Governo studiasse se non fosse possibile aggiungere un quarto sistema il quale non obbligasse il Governo a diventar proprietario del cavallo, ma solo di potersene avvalere per un certo tempo.

Questo sistema sarebbe utile per le operazioni di guerra che si possa presumere di non lunga durata; per un'operazione di guerra lunga, no, perchè allora la locazione diventerebbe superiore all'acquisto; sarebbe poi utilissimo in tempo di pace, poichè in piede di pace il numero dei quadrupedi è molto ristretto, come anche venne dimostrato nella recente discussione sull'ordinamento dell'esercito, e per le grandi manovre e manovre di campagna, si potrebbe ricorrere a questo sistema con molto vantaggio, poichè ora le grandi manovre e le annuali manovre di campagna si fanno contemporaneamente da tutto l'esercito e non da soli taluni corpi d'armata. Per taluni servizi che non sono di artiglieria, ma di salmeria, per il trasporto dei carri di fanteria e per gli alpini si potrebbe ricorrere a questo sistema senza to-

gliere nessuno dei cavalli alle batterie per servizi estranei al vero servizio di artiglieria.

Se fosse possibile ottenere questo nuovo sistema di locazione di cavalli si potrebbe per quel periodo di tempo prendere questi dai proprietari, il che oltre a permettere d'impiegare tutti i cavalli dell'artiglieria per il loro servizio speciale, si avrebbe anche il vantaggio di sperimentare, almeno in parte, se questi cavalli sono atti al servizio cui sono destinati in guerra, e credo che sarebbe utile anche per le salmerie degli alpini. Mi limito ad un semplice accenno che ho inteso di fare al ministro, se credesse di studiare la questione, nel caso ripeto, che d'altronde non mi auguro, che non potesse la legge tale e quale venire approvata in questa Sessione.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. La proposta fatta dal senatore San Marzano ha un grandissimo valore, ma è una questione molto complessa, di difficile applicazione, e che merita quasi un progetto di legge speciale.

Se per la locazione dei quadrupedi c'è l'accordo tra il Governo ed i proprietari, allora non si tratta che di una convenzione comune, che si può attuare anche oggi, come si è fatto alcune volte, senza bisogno di una legge apposita. Ma il prendere i cavalli in affitto senza che siano accompagnati dal loro conducente, o cochiere, o dal proprietario, o da un suo delegato; lo assegnarli ad un servizio esclusivamente militare, affidandoli a militari d'artiglieria o del treno, è cosa che per tutti i riguardi è poco conveniente, e che può dar luogo a molte questioni, giacchè i proprietari vorranno rivalersi sull'autorità militare di tutti gl'inconvenienti che potranno succedere ai loro cavalli in quei pochi giorni durante i quali saranno assegnati al servizio militare.

L'idea è molto buona, ma presenta difficoltà di esecuzione. Essa potrebbe applicarsi in tempo di pace, perchè se si trattasse veramente di guerra possibile o probabile, o sicura, la cui durata è sempre incerta, bisognerebbe ricorrere all'acquisto definitivo dei quadrupedi salvo a venderli, anche un mese o due dopo, quando non si verificasse il caso previsto. Ma in tempo di pace, nelle manovre annuali, si sa *a priori*

che si ha bisogno di questi quadrupedi per un limitato e determinato numero di giorni e sarebbe opportunissimo di non acquistarli ma prenderli in affitto, pagandoli anche largamente; cosa che si può fare per convenzione speciale.

L'esecuzione però, come ho detto, è assai difficile e merita studio particolare.

Per supplire alle difficoltà giustamente rilevate dall'onor. senatore San Marzano avevo ideato, benchè ciò non apparisse nel progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, di seguire l'esempio dell'Austria, che ha un sistema suo speciale molto economico, come sono tutte le cose di quello Stato.

Il sistema procede in un modo analogo a quello che, come venne accennato dall'onorevole Di San Marzano, fu tentato pure da noi dopo le guerre del 1859 e del 1866. I cavalli che, in condizioni normali, sono eccedenti al bisogno, vengono ceduti ai particolari con l'obbligo di mantenerli e riconsegnarli alla prima richiesta dell'autorità militare senza alcun compenso. Questi cavalli eccedenti il bisogno appartengono all'artiglieria, al treno ed anche alla cavalleria, e costituiscono una riserva immediatamente disponibile non solo per le grandi manovre, ma anche in caso di guerra.

Piacerebbe anche a me di applicare questo sistema perchè è poco costoso e molto efficace. Nella nuova formazione delle batterie sarebbe stato mio intendimento di assegnare una ventina di cavalli per batteria all'agricoltura e di riprenderli ogni anno per un mese durante le grandi manovre; ciò che avrebbe importato una spesa di circa 50 lire per la rimonta, e di altre 50 lire per il mantenimento, in totale circa 100 lire all'anno.

In tal modo la batteria avrebbe potuto ogni anno, per un mese, far le manovre con un numero di quadrupedi abbastanza rilevante. E siccome il mantenimento di ogni cavallo costa annualmente allo Stato circa 600 lire, vi sarebbe stata una economia notevolissima.

Lo stesso sistema sarebbe stato pure applicato agli alpini ed al treno, ed eventualmente anche alla cavalleria.

Veramente per quest'ultima arma esso sarebbe di più difficile applicazione, perchè i cavalli da sella dati all'industria privata sarebbero attaccati a veicoli e quindi perderebbero molto delle loro qualità; ma quanto a quelli

dell'artiglieria e del treno credo non vi sarebbero difficoltà.

In conclusione, prendo atto con molto piacere della proposta dell'onorevole Di San Marzano e intendo di occuparmene seriamente. Ma la questione è un po' fuori della legge che stiamo discutendo, e non è il caso di fermarvisi adesso. È cosa complessa, che si può risolvere in due o tre modi diversi e che ha bisogno di essere studiata. Mi riservo di presentare quanto prima, occorrendo, un progetto di legge, o anche un sol decreto amministrativo giacchè, forse, non occorrerà nemmeno di fare una legge speciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2 che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Operazioni del tempo di pace.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 1, presso tutti gli uffici comunali del Regno dev'essere tenuto un registro dei cavalli e muli esistenti nel territorio del comune, coll'indicazione dei rispettivi proprietari e del domicilio di questi.

Tale registro sarà ostensibile ad ogni cittadino che volesse ispezionarlo.

I comuni saranno responsabili della regolare tenuta del registro e dei danni derivanti dallo inadempimento degli obblighi ad esso imposti dalla presente legge, salvo rivalsa contro coloro che vi avranno dato causa.

Il Ministero della guerra ha facoltà di far verificare la regolare tenuta del registro.

(Approvato).

Art. 4.

È in facoltà del Ministero della guerra di ordinare riviste generali o parziali di censimento dei cavalli e muli per accertare il numero di quelli atti al servizio militare.

Le riviste saranno passate da commissioni composte di uno o due ufficiali dell'esercito, coadiuvati da un veterinario militare.

Al proprietario, che, senza un giustificato motivo, non presentasse i quadrupedi alla rivista, nel luogo e nel tempo stabilito da apposito manifesto, sarà inflitta una multa da 51 a 500 lire per ogni quadrupede non presentato. Inoltre

ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

(Approvato).

Art. 5.

I quadrupedi riconosciuti idonei al servizio militare possono essere precettati dai singoli corpi dell'esercito nel numero e nei luoghi designati dal Ministero della guerra.

All'atto della precettazione, il prezzo dei quadrupedi precettati sarà determinato da una commissione composta di due ufficiali dell'esercito, coadiuvati da un veterinario militare o borghese e da un perito scelto dalla deputazione provinciale.

Il prezzo sarà stabilito dai tre commissari, sentito il parere del veterinario, tenendo conto unicamente delle qualità intrinseche di ciascun quadrupede e riferendosi ai prezzi correnti nel mercato locale. Nel caso che il proprietario non l'accettasse, s'interpellerà il perito e si stabilirà il prezzo definitivo facendo la media fra i valori attribuiti al quadrupede dai commissari e dal perito.

Il prezzo così stabilito, aumentato di un quarto, verrà iscritto nel foglio di precetto e nel registro del corpo e non potrà essere oggetto di ulteriore contestazione.

Senatore SCELSI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCELSI, *relatore*. Quest'articolo dice che all'atto della precettazione il prezzo dei quadrupedi sarà determinato da una Commissione composta di due ufficiali dell'esercito, coadiuvati, ecc. Invece l'art. 12, dove si parla della requisizione, dice che la Commissione, la quale deve stabilire il prezzo dei quadrupedi, è composta di due commissari governativi, ufficiali dell'esercito, e di un commissario civile, nominato dal Consiglio provinciale.

Io credo perciò che per coerenza e per maggiore garanzia degli interessi dei proprietari si debba anche aggiungere qui un commissario civile nominato dal Consiglio provinciale.

Quindi propongo che il secondo capoverso sia così formulato:

« All'atto della precettazione il prezzo dei quadrupedi precettati sarà determinato da una Commissione composta di due ufficiali dell'eser-

cito e di un commissario civile nominato dal Consiglio provinciale », ecc.

E che nel terzo capoverso, invece di dire: « Il prezzo sarà stabilito dai due commissari », ecc., si dica: « Il prezzo sarà stabilito dai tre commissari », ecc.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Io accetto pienamente la proposta dell'Ufficio centrale, perchè è una garanzia maggiore per i proprietari, e quindi mi pare molto giusta.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone, e il signor ministro accetta, che al secondo paragrafo di questo articolo 5 dove è detto: « All'atto della precettazione il prezzo dei quadrupedi precettati sarà determinato da una Commissione composta di due ufficiali dell'esercito », si aggiunga: « e di un commissario civile nominato dal Consiglio provinciale, coadiuvati ecc. ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

In conseguenza di questa aggiunta l'Ufficio centrale propone che nel paragrafo successivo dov'è detto: « il prezzo sarà stabilito dai due commissari », si dica: « Il prezzo sarà stabilito dai tre commissari ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Annualmente i corpi hanno facoltà di far eseguire da uno o due ufficiali riviste di tutti o parte dei quadrupedi precettati, allo scopo di assicurarsi se essi siano tuttavia idonei al servizio pel quale erano designati, e per stabilire, ove occorra, le variazioni da recarsi al prezzo primitivo. Queste variazioni saranno concordate direttamente fra i rappresentanti del corpo e i proprietari dei quadrupedi. Avvenendo contestazioni, si comporrà la commissione come all'articolo precedente e si procederà in modo conforme.

(Approvato).

Art. 7.

Sia per stabilire il prezzo dei quadrupedi all'atto della precettazione, sia per le successive riviste di cui all'art. 6, può essere intimata ai proprietari la presentazione dei quadrupedi in tempi e luoghi determinati. Per tali casi valgono le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 4.

(Approvato).

Diritti e doveri dei proprietari in tempo di pace.

Art. 8.

I proprietari sono perfettamente liberi di far commercio dei loro quadrupedi fino a quando non è pubblicato l'ordine di requisizione o, se trattasi di quadrupedi precettati, fino a quando non è stato dato, con avviso particolare o con pubblico manifesto, l'ordine di consegna.

Essi hanno però l'obbligo di dichiarare al comune, nei limiti di tempo indicati dal successivo art. 9, il numero di cavalli e muli da loro posseduti, i mutamenti che avvengono nei medesimi per vendite, acquisti, permuta e morti, e di somministrare inoltre tutte quelle altre indicazioni che verranno specificate nel regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro di cui all'art. 3.

Pei quadrupedi precettati fin dal tempo di pace, i mutamenti devono pure essere notificati, entro gli stessi limiti di tempo, dai proprietari al comandante della stazione dei reali carabinieri avente giurisdizione nel comune, rione, quartiere, sezione, ecc., ove trovasi abitualmente il quadrupede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Colonna-Avella.

Senatore COLONNA-AVELLA. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione sul terzo comma di questo articolo 8, che mi pare sia propriamente una ripetizione inutile della disposizione contenuta nel secondo; infatti quando un proprietario ha dichiarato al Comune tutti i mutamenti avvenuti nei quadrupedi da lui posseduti e precettati perchè deve ripeterli al comandante della stazione dei reali carabinieri?

Vi sono tanti comuni rurali suddivisi in frazioni nelle quali i quadrupedi potrebbero trovarsi lontani dalla stazione dei reali carabinieri.

nieri. Andarli a cercare, per fare una duplicata dichiarazione, a me pare che sia un grande incomodo per il proprietario; tanto più che mancando a questa disposizione il proprietario incorre pure nella penalità contemplata nel successivo articolo 9 e che non è lieve.

Perciò se il signor ministro non mi può dare la giustificazione di questa disposizione proporrei la soppressione di questo comma. Osservo inoltre che in tutta la legge non è detta una parola dell'età dei cavalli, nella quale incomincia la precettazione; mi pare che la si dovrebbe determinare per legge, e non per regolamento.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. L'avviso che i proprietari dei quadrupedi precettati devono dare anche ai carabinieri è giustificato da queste ragioni: esso si riferisce solo ai quadrupedi precettati e non già a tutti gli idonei e quindi ad un numero abbastanza limitato.

Il quadrupede precettato è assegnato ad un determinato reggimento, che ne conosce i connotati, sa dove sta e può requisirlo immediatamente in caso di guerra. Il comandante del reggimento ha bisogno di sapere se avvengono cambiamenti di domicilio o di proprietario, per potere all'occorrenza precettarne un altro ed avere così sempre a disposizione il numero di quadrupedi stabilito.

Comprendo che l'avviso potrebbe essere dato dal sindaco, ma la pratica dimostra che i reggimenti non sono quasi mai avvisati, mentre invece non vi ha dubbio che lo sarebbero dai carabinieri.

Per questa ragione si è messo l'obbligo ai proprietari di rendere avvisati i carabinieri di ogni mutamento che avvenga nei quadrupedi precettati, obbligo che non sarebbe poi molto grave, perchè tali cambiamenti non sono tanto frequenti. Perciò io preferirei che questa disposizione fosse lasciata come è.

In quanto all'età, normalmente i muli sono riconosciuti idonei per il servizio militare quando hanno tre anni compiuti ed i cavalli quattro. Ma questa norma troverà posto più opportuno nel regolamento anzichè nella legge, perchè può anche essere necessario cambiarla.

Del resto, il Governo non andrà certamente a prendere i cavalli che non gli possano ser-

vire, giacchè farebbe cosa contraria al suo interesse. Quindi il fissare questa età credo non sia di vantaggio a nessuno, e benchè essa possa introdursi anche nella legge, credo preferibile lasciare che sia determinata nel regolamento, come si è fatto nel passato.

I cavalli si possono avere in tre modi, o per precetto, o per requisizione, o per espropriazione.

La Commissione raccomanda di allargare, per quanto è possibile, il primo modo; e tale è pure l'intenzione del Governo ed il suo interesse.

Pei cavalli precettati il prezzo è già fissato e tutto è predisposto in modo che essi possano essere consegnati in luoghi già prestabiliti entro le 24 ore.

I reggimenti che hanno eseguita la precettazione, conoscono la statura dei quadrupedi precettati, le loro qualità e sanno a quale uso possono servire; e ciò costituisce per essi un vantaggio molto grande.

Il Governo, in caso di mobilitazione generale dell'esercito, ha bisogno di 120 mila cavalli. Dai risultati delle ultime visite annuali si rileva come se ne abbiano a disposizione circa il doppio; attualmente, per fortuna, in Italia sono aumentati i quadrupedi dai quattro ai sedici anni che hanno le qualità necessarie per il servizio militare. Quindi vi è un certo margine di scelta.

Il numero dei cavalli precettati è andato sempre aumentando, appunto per l'utilità del sistema della precettazione. Attualmente se ne avevano dai 40 ai 50 mila.

La Commissione raccomanda, e il Governo più della Commissione ha interesse di aumentare questo numero, e probabilmente sarà in avvenire portato a circa 80 mila, che è quanto occorre per l'immediata mobilitazione delle unità combattenti. Gli altri 40 mila quadrupedi serviranno per complementi e per servizi meno urgenti, e quindi possono essere provveduti con minore rapidità.

Soddisfacendo adunque il desiderio della Commissione, dichiaro che sarà mio studio di allargare il sistema della precettazione in modo da assicurare che tutte le unità e tutti i servizi di prima linea siano provvisti di quadrupedi precettati, lasciando alla requisizione di provvedere a quei servizi di seconda linea che si possono costituire con maggior comodo.

Pregherei quindi l'onor. senatore Colonna-Avella di non volere insistere nella sua domanda, giacchè altrimenti, oltre all'età, si dovrebbe fissare nella legge anche la statura e le altre condizioni di struttura che rendono il quadrupede atto al servizio militare; mentre invece tutti questi particolari potranno trovare sede più opportuna nel regolamento.

Senatore COLONNA-AVELLA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COLONNA-AVELLA. Non vorrei mostrarmi men che deferente all'opinione del signor ministro, epperò, in quanto all'età e alla statura dei cavalli, questione quest'ultima che ha posto il ministro, e non io, non insisto, e convengo che potrà esser materia di regolamento, come lo è anche presentemente. Debbo però insistere sopra la soppressione o modificazione di questo terzo comma dell'art. 8, perchè a me pare proprio, mi si condoni la parola, una vessazione di più al contribuente. La duplicata denuncia dei mutamenti che avvengono nei quadrupedi posseduti nei comuni rurali e frazionati può essere realmente di grande fastidio e di molto aggravio al contribuente, perchè all'articolo seguente si sanziona una multa che va dalle 100 alle 200 lire. Piuttosto si potrebbe fare obbligo ai comuni di partecipare alla sezione dei carabinieri tutti i mutamenti che capitano, ma non obbligare i proprietari a fare le due denunce, una al comune e l'altra ai carabinieri.

Io proporrei quindi una modifica in questo senso, e spero che l'onor. ministro e l'onorevole relatore vorranno accettarla.

Senatore SCELISI, *relatore*. Io credo che non vi sia difficoltà ad accogliere il desiderio espresso dall'onor. senatore Colonna-Avella, disponendo che le denunce siano fatte in doppio esemplare, uno dei quali destinato al municipio, e l'altro da questo trasmesso al corpo militare precettante.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. In fin dei conti questa denuncia può consistere in una lettera; quindi si riduce ben poca cosa ed a poco disturbo; se si vuole, si metterà nel regolamento che sarà rimborsata anche la spesa del francobollo. Se però si vuole che sia il sindaco che

deve fare la denuncia, lo si dichiara nella legge e si dica che il sindaco non adempiendo tale obbligo, sarà passibile di una multa.

Ripeto però che mi sembra si tratti, anche pel proprietario, di ben poco fastidio. Si noti poi che ogni anno i quadrupedi precettati vengono visitati almeno una volta da un ufficiale del reggimento al quale sono assegnati; cosa questa che mi sembra faciliti ancora di più l'obbligo che viene fatto ai proprietari.

PRESIDENTE. Il signor senatore Colonna-Avella propone che il terzo paragrafo sia così concepito:

« Il sindaco del comune, sotto pena di multa, sarà obbligato a comunicare le variazioni, di cui al paragrafo secondo, al comandante la stazione dei reali carabinieri avente giurisdizione nel comune, rione, quartiere, sezione ecc. ove trovasi abitualmente il quadrupede ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io pregherei l'onor. senatore Colonna a riflettere alquanto prima d'insistere su questo emendamento.

Non entro nella questione tecnica, è naturale, ma solamente nella questione amministrativa e giuridica; e faccio notare che si vorrebbe introdurre un sistema nuovo nella nostra legislazione e cioè un carico ai nostri municipi, sotto la comminatoria di una pena. Ora, non c'è, parmi, nella nostra legislazione un precedente simile, fatta eccezione per le violazioni della legge sull'ordinamento dello stato civile.

L'emendamento è grave per due ragioni: è grave perchè si addossa ai municipi la responsabilità della denuncia di tutti i cavalli che sono nel Comune; è grave perchè difficilmente troveremo il vero responsabile al quale far pagare la multa. Si vorrà egli procedere contro il sindaco, povero cireneo, il quale ne ha già tante di responsabilità civili ed amministrative, che se gli aggiungeremo anche una responsabilità penale, renderemo sempre più difficile l'assumere questa funzione?

Si vorrà, invece, rendere responsabile il segretario comunale, che è quello che poi effettivamente deve adempiere a queste formalità burocratiche?

Ma allora i poveri segretari comunali si tro-

veranno assai male, e, ad ogni modo, dovrebbe modificarsi l'emendamento in questo senso.

Senonchè, ripeto, la disposizione è grave e troppo improvvisa, e merita quindi d'essere esaminata nelle conseguenze che può avere, e che io non ritengo buone.

Prego quindi l'onor. proponente di riflettere a queste mie osservazioni e di non insistere sull'emendamento.

Senatore COLONNA-AVELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA. Mi pare che l'onorevole ministro abbia osservato che la multa al sindaco o al segretario comunale sia cosa assolutamente nuova.

Io abbandonerei la multa tanto pel sindaco che pel segretario comunale e tanto più che nel proporla ho seguito il suo suggerimento. Vorrei solo che il proprietario non avesse l'obbligo della doppia denuncia, cosa questa che ripeto mi sembra vessatoria.

In tutti i comuni esiste la tassa cavalli; al comune si notificano già tutte le variazioni che avvengono in questi quadrupedi. Al comune dunque molto facile riuscirebbe darne comunicazione ai reali carabinieri per quelli precettati.

In conseguenza all'emendamento presentato toglierei la parte che riguarda il sindaco o segretario comunale, mantenendo l'obbligo al comune di comunicare ai carabinieri le mutazioni avvenute nel ruolo dei cavalli o muli precettati.

PRESIDENTE. L'onor. Colonna-Avella propone la seguente modificazione al suo emendamento al paragrafo terzo dell'articolo in discussione.

« Il sindaco del comune sarà obbligato a comunicare le variazioni di cui al paragrafo precedente al comandante la stazione dei reali carabinieri, ecc. ».

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Io mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Colonna-Avella. È una grande molestia quella che per necessità di cose si deve imporre ai proprietari di quadrupedi di doverne fare la denuncia, ecc., ma almeno non complichiamo la cosa con una duplicazione di denuncia che non è sempre facile.

Questo moltiplicare le formalità è una molestia, e un oblio o un ritardo qualunque porta

subito ad una multa abbastanza grave. Del resto, siccome fra le tante tasse che allietano il contribuente italiano v'è anche quella sui quadrupedi e quindi la denuncia di essi al municipio, sarebbe più pratico e spiccio che il municipio stesso comunichi esso le denunce all'autorità militare.

Proporrei quindi al Senato che questo articolo fosse rinviato alla Commissione, perchè veda di poter conciliare le esigenze del servizio militare con il minimo di molestia pel cittadino. Le difficoltà giuridiche accennate dall'onorevole guardasigilli mi pare che non siano poi tanto gravi, e credo che si possano risolvere facilmente. Non sono la quadratura del circolo! Evitiamo di molestare troppo questi poveri proprietari e contribuenti che hanno già abbastanza seccature senza che se ne aggiungano altre e duplicate per soprappiù.

Io pregherei la Commissione di mettersi di accordo col signor ministro e di semplificare la cosa.

Senatore SCELSEI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCELSEI, *relatore*. Io devo far considerare agli onorevoli Colonna-Avella e Di Camporeale che, trattandosi della precettazione, le prescritte notificazioni dei mutamenti devono esser fatte prontamente, affinchè le sostituzioni dei quadrupedi, quando i corpi militari precettanti ne abbiano bisogno, possano farsi senza il menomo ritardo, il quale arrecherebbe danno al servizio.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se accetta che si rinvii all'Ufficio centrale questo articolo.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Sebbene il carico che si dà al proprietario sia minimo, poichè non v'è che da avvertire il sindaco, ciò non ostante accetto il rinvio all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio all'Ufficio centrale di questo art. 8:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

I proprietari, che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già fatte,

non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell' articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verrà portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

In caso di mobilitazione, ventiquattro ore dopo emanato l' ordine di requisizione, non saranno più tenute valide altre denunce, fuorchè quelle di morte o di cessione ad ufficiali.

(Approvato).

Operazioni per la guerra.

Art. 10.

Quando sia dato l' ordine di consegna dei quadrupedi precettati, o con avviso speciale o con pubblico manifesto, i proprietari debbono presentarli nel luogo e nei limiti di tempo indicati nel precetto.

Se la presentazione avverrà in tempo debito, si pagherà ai proprietari una somma eguale al prezzo indicato nel precetto: in caso di ritardo, i quadrupedi saranno prelevati al prezzo stesso, diminuito di 200 lire a titolo di multa.

In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, sarà inflitta al proprietario una multa da L. 500 a L. 1000.

Le Commissioni incaricate di ricevere i quadrupedi, formate come è detto all' art. 4, hanno facoltà di rifiutare quelli che non reputassero più atti al servizio pel quale erano stati precettati.

Senatore SCELSEI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCELSEI, *relatore*. Io proporrei che alle parole del secondo alinea « Se la presentazione avverrà in tempo debito » siano sostituite queste: « Se la presentazione avverrà nel tempo stabilito ». È molto più preciso, è molto più proprio. Accetta il signor ministro?

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa modificazione?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Sì.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola verremo ai voti. Al secondo paragrafo di questo articolo il signor relatore propone un emendamento di forma accettato dal signor ministro, che consiste nel sostituire alle parole « in tempo debito », le parole « nel tempo stabilito ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l' intero articolo 10 con questa modificazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Emanato l' ordine di requisizione generale o parziale dei quadrupedi, dovranno essere presentati alle Commissioni incaricate della requisizione, nei luoghi, giorni ed ore stabilite da apposito manifesto, tutti i cavalli e muli di età superiore ai 4 anni esistenti in ogni comune, eccettuati quelli che furono prelevati direttamente dai corpi con la precettazione, o che furono dichiarati in modo assoluto non idonei al servizio militare nelle precedenti riviste. L' età verrà calcolata partendo dal 1° gennaio dell' anno di cui il quadrupede è nato.

L' ordine di presentazione dei quadrupedi per comuni e per proprietari sarà stabilito dal regolamento.

In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, sarà inflitta al proprietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da L. 500 a L. 1000.

(Approvato).

Art. 12.

Le Commissioni di requisizioni saranno costituite come quelle di cui all' art. 4 della legge, con l' aggiunta di un commissario civile, nominato dal Consiglio provinciale, e di un perito, nominato dalla deputazione provinciale.

Le Commissioni procederanno alla stima del prezzo dei quadrupedi riferendosi ai prezzi ordinari del mercato locale nel tempo di pace. Il prezzo risultante dalla media delle stime dei singoli commissari e del perito sarà aumentato di un quinto per tener conto del rialzo di valore cagionato dalla mobilitazione.

Non saranno ammesse contestazioni sui prezzi stabiliti in tal modo dalle Commissioni.

(Approvato).

Art. 13.

Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio

militare esistenti nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, purchè egualmente atto allo stesso servizio cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare.

Il quadrupede conservato dal proprietario rimarrà a disposizione del Governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente, e potrà essere requisito quando il bisogno si verifichi. (Approvato).

Art. 14.

Nei casi di espropriazione forzata, di cui all'art. 2, il prezzo dei quadrupedi sarà stabilita dal rappresentante del corpo, sentito il proprietario, e, se possibile, un perito del luogo. Coi quadrupedi potranno essere requisiti anche i rispettivi carri e bardature.

Il Governo ha pure facoltà, sempre nel caso di mobilitazione, di requisire per espropriazione, veicoli e bardature di qualsiasi specie per il servizio dell'esercito, con o senza i rispettivi quadrupedi, mediante pagamento a prezzo di stima, salvo le stesse esenzioni di cui all'art. 15.

(Approvato).

Eccezione alla legge.

Art. 15.

Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e pertanto sono esenti dalle requisizioni, dalle riviste e dalla dichiarazione, di cui agli articoli 4 ed 8:

a) I cavalli e muli in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio Governo;

c) Quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuiti dalla legge al loro grado e carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;

f) Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Esse però non sono esenti dalle riviste, nè dalle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 4 ed 8;

g) Le giumente di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Un regio decreto indicherà quali sono le nazioni che si trovano nella condizione di cui alla precedente lettera c).

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge verrà tassativamente stabilito quali altre agevolanze sono da concedersi agli allevatori e negozianti di cavalli, nell'interesse della produzione equina, ed ai proprietari di cavalli impiegati in modo permanente per i pubblici servizi.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI CAMPOREALE. Nella enumerazione dei cavalli eccettuati dall'obbligo della requisizione militare veggio compresi gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato, e le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne destinate esclusivamente alla riproduzione. Ma non vedo eccettuati i cavalli da corsa di puro sangue.

Forse nella dicitura dell'ultimo inciso vi si potrebbero comprendere anche i cavalli da corsa, ma ad ogni modo parmi sarebbe meglio aggiungere alle eccezioni anche i cavalli da corsa.

Evidentemente per il servizio militare difficilmente potranno essere di una grande utilità.

Sanno tutti che trattasi di cavalli di un prezzo altissimo e quindi è difficile che si possa pensare a requisirli. Mentre è evidente che un cavallo da corsa pagato alla tariffa usuale sarebbe una vera e propria spogliazione a danno del proprietario. Sarebbe dunque opportuno comprendere fra le eccezioni anche quella dei cavalli da corsa di puro sangue; e spero che il ministro e la Commissione non avranno difficoltà di comprendervi.

Dopo tutto trattasi di pochi cavalli e la esclusione loro non porterebbe grandi inconvenienti.

Quindi spero che il ministro e la Commis-

sione vorranno accettare di aggiungere un inciso, per comprendere i cavalli da corsa puro sangue.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà che si aggiungano i cavalli da corsa e quasi quasi si potrebbero anche aggiungere i cavalli di lusso, se fosse politico il dirlo, imperocchè forse è un difetto della legge nostra quello di non stabilire un prezzo massimo di requisizione. Essa fissa invece che i quadrupedi saranno prelevati al prezzo di stima di comune commercio, aumentato di un quarto per il fatto che lo stato di guerra stesso produce un aumento di valore.

Ora, questa disposizione basta da sola per escludere tutti i cavalli di costo superiore alle 1500 lire; giacchè il Governo non acquisterà mai, anche avendone la facoltà, nè per precetto nè per requisizione, un cavallo il cui prezzo sia di 3, 4 o 5,000 lire. Quindi non ho veruna difficoltà ad accettare che si eccettuino i cavalli da corsa.

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale insiste?

Senatore DI CAMPOREALE. Insisto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, al paragrafo e) dell'art. 15 ove si dice: « Gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati per servizio privato » è stato proposto di aggiungere: « ed i cavalli da corsa di puro sangue ».

A questo emendamento il signor ministro non fa obbiezione.

Il signor relatore vuole esprimere l'avviso dell'Ufficio centrale?

Senatore SCELSI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta; e poichè ho la parola devo dire che era già scritta la relazione dell'Ufficio centrale quando è venuta una proposta del Ministero degli affari esteri perchè siano esclusi anche i cavalli dei cittadini di Stati esteri, per i quali l'esenzione dev'essere applicata in virtù di trattati esistenti, sempre quando essi non posseggano beni stabili nel Regno, o non vi esercitino alcun commercio od industria.

L'Ufficio centrale propone che questa aggiunta faccia seguito al paragrafo c.

PRESIDENTE. Al paragrafo c dov'è detto:

« Quelli dei Consoli generali ecc. » oppure facciamo un paragrafo nuovo?...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che si può fare dopo le parole « che li ha nominati ».

PRESIDENTE. Allora l'emendamento proposto che verrebbe dopo le parole, « che li ha nominati » è questo « non che quelli dei cittadini degli Stati esteri per i quali l'esenzione dev'essere applicata in virtù di trattati esistenti, sempre quando essi non posseggano beni stabili nel Regno e non vi esercitino alcun commercio o industria ».

Il signor ministro della guerra accetta?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'aggiunta testè letta al paragrafo c proposta dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'aggiunta alla lettera e delle parole « i cavalli da corsa di puro sangue ».

Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 15 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni varie.

Art. 16.

In tutti i comuni del Regno si terranno appositi registri in cui saranno indicati quali proprietari possiedono vetture o carri che possono servire per l'esercito. In questi registri le vetture ed i carri dovranno essere iscritti con i rispettivi quadrupedi e finimenti.

Ogni due o tre anni, in occasione delle riviste di quadrupedi, si procederà anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno però le dichiarazioni di cui all'articolo 4.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Invece di dire ogni due o tre anni io propongo di lasciare il tempo indeterminato, dicendo semplicemente: in occasione delle riviste dei quadrupedi; e ciò perchè, allargando la precettazione, possiamo rendere meno frequenti le visite le quali sono

abbastanza costose. Facendole in tutto lo Stato, costano circa 150,000 lire.

Adesso si dovevano fare ogni due o tre anni; ma se portiamo i cavalli precettati a 80,000, basterà fare la visita ogni dieci anni, ed essa sarà una specie di censimento per avere una statistica più che altro. Così si risparmierebbe anche una spesa. Perciò proporrei di sopprimere le parole: « ogni due o tre anni », dicendo semplicemente « in occasione delle riviste di quadrupedi », ecc., come nell' articolo.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che si lasci indeterminata l'epoca e si dica semplicemente: « In occasione delle riviste di quadrupedi, si procederà anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno però le dichiarazioni di cui all' art. 4 ».

L' Ufficio centrale accetta?

Senatore SCELISI, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le parole « Ogni due o tre anni ».

Chi approva queste parole è pregato di alzarsi.

Non sono approvate.

Pongo ai voti il complesso dell' art. 16 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

Le pene pecuniarie comminate nella presente legge saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal Codice penale, qualora chi è colpito dalla multa incorresse in qualche reato da esso Codice contemplato.

(Approvato).

Art. 18.

Un regolamento approvato con decreto reale prescriverà le norme per l' esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Se nella seduta di domani l' Ufficio centrale riferirà sull' art. 8 rimasto sospeso, nella seduta stessa si voterà a scrutinio segreto il progetto di legge.

Domanda d' interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente l' onor. presidente del Consiglio dei ministri, do lettura di

una domanda d' interpellanza pervenuta al banco della Presidenza:

« Il sottoscritto interpella il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell' interno, se intenda presentare una legge che regoli l' esercizio del diritto di associazione, particolarmente sotto le guarentigie della pubblicità. Ed intanto quali provvedimenti intenda di prendere per evitare ingerenze di società segrete nella pubblica amministrazione.

« ALESSANDRO ROSSI ».

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Io sono agli ordini del Senato. Se crede io sono pronto a rispondere anche domani, oppure in occasione della discussione del bilancio dell' interno.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ringrazio l' onorevole presidente del Consiglio dei ministri della sua risposta e sono disposto a svolgere domani la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, allora si metterà all' ordine del giorno di domani, in principio di seduta, lo svolgimento dell' interpellanza del senatore Rossi.

Così rimane stabilito.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito » (N. 142).

PRESIDENTE. l' ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito (N. 142).

Signor ministro della guerra, accetta che la discussione si apra sul progetto di legge dell' Ufficio centrale?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto dell' Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il progetto.

(V. Stampato, n. 142-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CERRUTI. Premetto che accetto, onorevoli colleghi, e voterò volentieri questo progetto di legge inquantochè presentato e proposto da un distinto e benemerito ufficiale del-

l'esercito al quale l'esercito e marina devono il maggior rispetto, la maggior deferenza.

Non vi nascondo però che sono lieto che il ministro della marina non abbia stimato opportuno portare modificazioni all'attuale legge che disciplina i matrimoni degli ufficiali militari. Nell'esercito può essere semplicemente improvvido, certo non da consigliarsi, un matrimonio prima del 25° anno di età.

Nella marina invece può essere sorgente di guai di molto maggiori. Anche in tempo di pace, voi m'insegnate onorevoli colleghi, sono immensi i guai inerenti all'attività marittima. Il disastro della *Vittoria* sulle acque della Caramania, quello della *Regina Regente* sulle acque di Cadice, i nostri sulle acque del Tirreno, sul lago di Garda, quello recente del nostro incrociatore *Lombardia* e tanti altri che quasi puonsi dire giornalieri, sono dolorose ma eloquenti prove delle mie asserzioni. In tempo di guerra poi i guai sul mare sono immensi e senza fine. Voi il sapete, sul mare non sono ancora giunti i pensieri dei governanti, i pensieri dei Gabinetti, i pensieri della vecchia diplomazia, intendo a dire; sul mare non è ancora estesa l'attività della Croce Rossa.

In merito poi ai vincoli ai matrimoni degli ufficiali militari che alcuni tuttora combattono ed altri vorrebbero trattare con soverchia indulgenza, dirò che la nazione agevola in tanti e tanti modi al cittadino che volontario viene a far parte nella carriera militare, più che in altre carriere, la via alla palma della riuscita, del successo, direi all'onore; la nazione adunque può, anzi deve imporre oneri a tutti coloro che volontari scelgono questa carriera per assidersi alla grande tavola delle febbrili aspirazioni mondiali.

Nella fiducia adunque che questo provvedimento legislativo valga a conciliare per quanto è possibile le aspirazioni degli ufficiali cogli'interessi e le doverose esigenze del servizio e soprattutto valga a mettere un freno agli abusi tanto lamentati pel passato, io voto questo progetto e vi prego, onorevoli colleghi, anche a nome dell'Ufficio centrale, di onorarlo della vostra approvazione.

Senatore GLORIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GLORIA, *relatore*. Prima di tutto

prego il Senato di avvertire che sono incorsi due errori di stampa; l'uno nel progetto dell'Ufficio centrale, all'art. 6, laddove è detto:

« La rendita diviene liberamente disponibile, ecc.

« d) quando il matrimonio sia sciolto per morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore maritate » deve invece dirsi:

d) quando ecc. . . .

« o femmine in età minore, non maritate ».

L'altro errore è incorso nel progetto dell'Ufficio centrale ed in quello del ministro all'articolo 5, laddove dice: « nonostante il disposto degli articoli 1404, 1407 » bisogna leggere « 1404, 1405 ».

Dovendo ora parlare sul progetto non ho che da riferirmi alla relazione.

È noto al Senato come la legge del 1871 abbia dato luogo, in questi ultimi tempi, a molte discussioni sia nelle assemblee parlamentari, come anche per parte degli studiosi di cose militari e sociali.

Io non tornerò sulla storia dei lunghissimi studi e delle vicissitudini che ebbero per oggetto questa legge sul matrimonio degli ufficiali. Basterà accennare come l'onor. ministro nella sua relazione riconosca la convenienza di dare disposizioni più conformi alle condizioni attuali dell'esercito e della società. Difatti colla trasformazione avvenuta negli ordinamenti militari sono chiamati come combattenti in prima linea alla pari degli altri anche gli ufficiali di complemento, ai quali fuori di servizio non è imposto alcun vincolo. Il vostro Ufficio centrale doveva adunque accogliere volentieri le proposte del ministro poichè colle stesse si mantengono i concetti fondamentali della vigente legge restringendone però l'applicazione entro i soli termini necessari per conseguirne lo scopo, e fondandosi esclusivamente sul principio che il diritto dello Stato di ingerirsi nella costituzione della famiglia dell'ufficiale non debba andare al di là di ciò che è assolutamente richiesto dal decoro della grande famiglia militare alla quale essa viene ad unirsi.

È ovvio l'osservare che il progetto si scosta in tal modo dal concetto al quale più specialmente si ispiravano le leggi precedenti, quello cioè di doversi restringere il numero degli ufficiali ammogliati, onde ottenere per l'esercito

maggior facilità di mobilitazione e per l'individuo più perfetta devozione al dovere ed al sacrificio. Concetto che la relazione ministeriale mostra di voler abbandonare e che noi pure abbandoniamo volentieri per gli insegnamenti dati dalla storia dei nostri tempi.

Riteniamo pertanto, che l'ingerenza dello Stato nella formazione della famiglia di un ufficiale non può andare al di là di quanto è necessario per assicurare nell'interesse della grande famiglia, che è l'esercito, prima la convenienza dell'unione e poi il decoro della famiglia, la quale ne deve risultare. Indi le diverse agevolanze, le quali s'introducono nella legge vigente. Principale è quella colla quale si stabiliscono due coefficienti per formare l'annuo reddito che deve assicurare alla nuova famiglia una *modesta agiatezza*, l'uno collo stipendio, l'altro con una rendita all'uopo vincolata, ma soltanto per tempo limitato, imperocchè colla promozione dell'ufficiale a maggiore stipendio, si arriva a quel punto in cui la rendita non è più obbligatoria.

L'Ufficio centrale ha creduto di dover introdurre un emendamento importante al progetto ministeriale ed è quello relativo all'età.

Io non mi estendo a questo riguardo a fare ulteriori considerazioni dopo quelle che così eloquentemente ha svolte il senatore Cerruti. Noi crediamo che si debba provvedere con questa disposizione ai pericoli di quell'età in cui le passioni possono trascinare il giovane ufficiale a decisioni delle quali più tardi si dovesse pentire con danno del decoro suo proprio e di quello della società militare.

Altra importantissima innovazione è recata dal progetto ministeriale alla legge del 1871 collo ammettere la liberazione definitiva della rendita per la morte dell'ufficiale; giustissima disposizione, perchè fondata sopra il retto concetto della legge, la quale non deve occuparsi della famiglia dell'ufficiale, una volta che ne sono cessati i rapporti con l'esercito, ma deve provvedere unicamente al suo decoro finché durano questi rapporti, come molto recisamente si afferma nella relazione ministeriale quando dice che, cessati i rapporti dell'ufficiale con l'esercito, debbono cessare tutte le ragioni di ingerenza dello Stato nella famiglia di lui. (*Bene*).

Io termino queste generali considerazioni ri-

servandomi di chiedere la parola quando ne sarà il caso nella discussione degli articoli.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Mentre mi associo quasi interamente a quanto è stato detto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, ricordo al Senato che questo disegno di legge fu studiato con molta cura da una Commissione di alti funzionari dello Stato, fra i quali alcuni senatori e deputati, presieduta dall'onorevole senatore Di San Marzano.

Il Ministero nel suo progetto accolse tutte le proposte della Commissione stessa, meno quella di non concedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio agli ufficiali che abbiano meno di 25 anni di età.

Ora l'Ufficio centrale ha presentato la stessa proposta, che non ha precedenti nella nostra legislazione.

Infatti non ve n'è traccia nè nella legge del 1871, nè nelle regie patenti del Governo sardo del 1834.

Quanto alla dote, le regie patenti del 1834 stabilivano una rendita comune dal generale al sottotenente; la legge del 1871 stabilì invece una graduatoria in relazione ai gradi gerarchici. Per gli ufficiali generali non venne prescritta alcuna rendita, perchè essi hanno uno stipendio col quale possono sufficientemente provvedere alle esigenze economiche della famiglia; per gli ufficiali superiori fu stabilita la rendita di 1200 lire, pei capitani quella di 1600 e per gli ufficiali subalterni quella di 2000.

Col presente disegno di legge sono in massima agevolate le condizioni per poter ottenere il regio assentimento al matrimonio, prescrivendo che tutti gli ufficiali debbano prima comprovare di possedere un reddito annuo complessivo di 4000 lire, compreso lo stipendio lordo del proprio grado, e computati i sessenni. Cosicchè, ad esempio, un capitano il cui stipendio è di 3200 lire, per contrarre matrimonio deve dimostrare di possedere una rendita di 800 lire. Se si trattasse di un maggiore, il cui stipendio è superiore alle L. 4000, non sarebbe più richiesto nessun accertamento di rendita di proprietà dell'ufficiale o della futura sposa.

Le condizioni richieste per gli ufficiali subalterni sono meno dissimili da quelle volute

dalla vigente legge. E così, il tenente, il cui stipendio è di lire 2200, dovrà provare di poter disporre di una rendita di 1800 lire, inferiore di 200 lire a quella prescritta per tale grado dalla legge 1871; il sottotenente, che ha 1800 lire di stipendio, dovrà possedere una rendita di lire 2200, anzichè di lire 2000 come richiede la legge attuale.

Le modificazioni apportate per gli ufficiali subalterni non sono dunque molto sensibili.

L'Ufficio centrale vorrebbe, come ho detto, introdurre una disposizione affatto nuova che riguarderebbe esclusivamente tali ufficiali; il limite minimo di 25 anni d'età per poter contrarre matrimonio. Credo di comprendere il concetto a cui si informa tale proposta; ma io darei la prevalenza ad un altro: che, cioè, la legge che discutiamo deve limitare al solo indispensabile le restrizioni al diritto di costituzione della famiglia.

A me pare che la limitazione proposta non sarebbe abbastanza giustificata e che, ad ogni modo, essa sarebbe eccessiva.

Io sarei pertanto d'avviso di non accettarla; tuttavia non voglio oltre insistere, e se l'Ufficio centrale ed il Senato ritenessero d'introdurla nel disegno di legge, io non mi opporrei, benchè tema di dover poi nell'altro ramo del Parlamento sostenere la tesi opposta perchè l'emendamento non venga soppresso.

Dirò soltanto che la proposta dell'Ufficio centrale, riferita allo stato attuale di fatto, non potrebbe assumere una grande importanza. Oggi difatti abbiamo più di 5000 ufficiali ammogliati, ma fra essi soltanto 49 hanno meno di 25 anni; cioè neppure uno per cento degli ammogliati.

Non si tratta adunque di un fatto che possa ripercuotersi in modo sensibile sulle condizioni generali dell'esercito.

Non so quindi trattenermi dal pregare nuovamente l'Ufficio centrale ed il Senato di abbandonare l'emendamento in questione, anche perchè sono persuaso che sarebbe per tal modo resa più sicura l'approvazione di questa legge nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore GLORIA, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste. Ma mi sia lecito di dire ancora a giustificazione di questa proposta che ne abbiamo un esempio nella nostra legislazione,

poichè le guardie-marina non possono contrarre matrimonio, il che vuol dire all'incirca fino all'età di 25 anni...

RICOTTI, *ministro della guerra*.... Le guardie-marina possono farlo a 22 anni.

Senatore GLORIA, *relatore*... Ad ogni modo v'è certamente analogia.

Osservo inoltre che non è questa una novità. Alla Camera dei deputati già nel 1894 questa proposta faceva parte del progetto presentato dal ministro della guerra d'allora e vi fu accolto con favore, anzi vi era chi voleva estendere questo limite fino a 32 anni. Aggiungo che nelle tabelle statistiche unite al detto progetto del 1894 il numero degli ufficiali ammogliati al disotto dei 25 anni risulta di circa il 9 per cento.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. È un fatto nuovo, perchè, come ho già detto, nelle nostre leggi precedenti, che pure erano assai rigorose, non vi era questo limite d'età. In quanto alla eccezione per le guardie-marina, farò rilevare che si tratta di un caso affatto particolare: trattasi di giovani appena usciti dall'Accademia navale, e che rimangono in tal grado all'incirca per due anni, presso a poco quanto gli allievi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio rimangono nel grado di sottotenente, in modo che, di massima, le guardie-marina fra i 22 ed i 23 anni sono promossi sottotenenti di vascello, grado corrispondente a quello di tenente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e si passa a quegli degli articoli.

Quanto all'art. 1°, si era letta la formola proposta dall'Ufficio centrale, ma in seguito alle osservazioni fatte dal ministro, l'Ufficio centrale recede dalla sua proposta.

Dunque rimane l'art. 1° come venne proposto dal Ministero, e lo leggo:

Art. 1.

Gli ufficiali del regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il regio assentimento.

Le ragioni per le quali il regio assentimento fosse negato sono insindacabili.

(Approvato).

Art. 2.

Non può ottenere il regio assentimento l'ufficiale, che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascita sul debito pubblico consolidato, o su titoli guarentiti dallo Stato, o sopra beni stabili.

Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, è ridotto a lire tremila per gli ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Desidererei una spiegazione su questo articolo 2, il quale, come è redatto, mi pare che possa dar luogo ad un equivoco.

Si dice nell'articolo :

Non può ottenere il regio assentimento l'ufficiale, che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascita sul debito pubblico consolidato.

Ora questa rendita può esser nominale o deve essere effettiva?

Poniamo che un ufficiale abbia di stipendio lordo tremila lire, allora la sposa, o l'ufficiale per essa, dovrà supplire con altre mille lire. Ora se queste sono in rendita consolidata 5 per cento e sono nominali, rappresentano solo 800 lire effettive.

Dunque mi pare che si debba precisare se si tratta di rendita lorda o di rendita effettiva.

Spero di essermi spiegato abbastanza: come per lo stipendio si dice esplicitamente « stipendio lordo » per indicare che non si tiene conto delle ritenute che si pagano per pensione, ricchezza mobile od altro, così mi pare che si dovrebbe dire altrettanto, se così s'intende, per la rendita suppletiva a favore della sposa; dire chiaramente cioè se si tratta di rendita lorda, ovvero di rendita depurata della ricchezza mobile, la quale poi non è tanto piccola cosa, giacchè è un quinto della rendita nominale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che il pensiero del progetto sia di tener conto della rendita lorda e credo in ciò non possa esservi dubbio, prima di tutto per i precedenti delle altre leggi che sono sempre partite dal concetto della rendita lorda, e sempre in tale senso sono state applicate; ed in secondo luogo poi perchè lo si desume dallo stesso articolo. Infatti, quando si parla dello stipendio si dice lordo, e quindi logicamente il concetto del reddito annuo lordo è quello che regge tutto l'articolo; il che è giusto, d'altronde, perchè l'imposta è qualche cosa che è inerente a ciascun cittadino. Quindi l'ufficiale deve avere nominalmente quella tale rendita per i suoi bisogni, giacchè la legge dell'imposta la subisce anche qualunque altro cittadino.

Per cui mi pare, che, senza chiarimenti, si debba intendere che si tratta di rendita lorda,

Vi è poi una lieve modificazione che riterrei utile di fare.

Si dice nel 1° comma dell'articolo: « rendita assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascita sul debito pubblico consolidato, o su titoli guarentiti dallo Stato, o sopra beni stabili ».

Con questa formula apparirebbe ammissibile il vincolo ipotecario anche sui titoli garantiti dallo Stato; il che non corrisponde veramente alla lettera del codice civile e potrebbe dar luogo a qualche dubbio in pratica.

Io non intendo certamente di escludere i titoli garantiti dallo Stato; ma solo per corrispondere meglio all'intento della legge, e mosso unicamente da amore di precisione adopero quest'altra formola: *assicurata con vincolo ipotecario, a favore della futura sposa e della prole nascita, sul debito pubblico, o su beni stabili, ovvero assicurata su titoli guarentiti dallo Stato.*

In questo modo la locuzione resta giuridicamente più esatta.

E giacchè ho la parola, mi permetto di proporre un'aggiunta a nome dell'onor. ministro della guerra.

Considerata l'età nella quale acquistano la promovibilità ad ufficiale i reali carabinieri che provengono dai sottufficiali, si deve ritenere che non sia anche per essi applicabile

la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 2°; quindi questo articolo dovrebbe avere un'aggiunta in questi termini: *compiuto il quarantesimo anno di età, e per gli ufficiali dei reali carabinieri di qualunque età provenienti dai sottufficiali della stessa arma.*

RICOTTI, *ministro della guerra.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra.* Ho domandato di parlare per raccomandare appunto che sia accettato questo emendamento, che riguarda una proposta fatta dalla Commissione di cui ho già parlato.

Con esso si accorderebbe una agevolazione agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali provenienti dai marescialli d'alloggio dell'arma stessa.

Questi sottufficiali sono nominati sottotenenti in età generalmente superiore ai trent'anni, e talvolta anche con più di trentacinque anni. Fra essi non pochi sono ammogliati, e questi debbono, per ottenere la nomina a sottotenente, prima comprovare di possedere la rendita prescritta dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

Ora se si richiedesse anche per loro un reddito annuo di 4000 lire, assai probabilmente molti di essi dovrebbero rinunciare alla carriera di ufficiale.

D'altra parte importa agevolare il reclutamento dei sottotenenti dei carabinieri, che provengono tutti dai marescialli d'alloggio, ed ecco la ragione della proposta dell'Ufficio centrale, alla quale, come ho accennato, io mi associo pienamente.

Farò anche un'altra osservazione. Nel computo del reddito annuo non si tiene conto che dello stipendio propriamente detto; ma il sottotenente e il tenente dei carabinieri reali hanno una indennità d'arma fissa, che è rispettivamente di 800 e di 1100 lire annue. Perciò, pur richiedendosi per essi soltanto il reddito cumulativo di 3000 lire, si viene in realtà ad ottenere quanto si esige per gli altri ufficiali, poichè, aggiungendo alle lire 3000 l'indennità ora detta, si raggiungono quasi per i sottotenenti le 4000 lire, e per i tenenti si supera anzi tale cifra.

Senatore GLORIA, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GLORIA, *relatore.* L'Ufficio centrale

accetta pienamente l'emendamento proposto dall'onor. ministro.

Però mi permetterei di fare una semplice osservazione sulla formula che fu proposta.

A me sembrerebbe che la formula sarebbe più chiara qualora l'aggiunta si ponesse prima e si dicesse così:

« Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, è ridotto a lire 3000 per gli ufficiali dei carabinieri reali di qualunque età e per gli ufficiali delle altre armi che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età ».

RICOTTI, *ministro della guerra.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra.* Mi si consenta di fare ancora una piccola osservazione.

Noi intendiamo far questo speciale trattamento agli ufficiali dei carabinieri, che provengono dai sottufficiali dell'arma; e non già di estenderlo a quegli ufficiali dei carabinieri che provengono dalle altre armi, ed ai quali, secondo la legge d'avanzamento, è devoluta la metà dei posti vacanti di ufficiale subalterno nei carabinieri.

E ritengo che non debbasi estendere questo vantaggio per non creare artificialmente uno stimolo a quegli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che, nell'interesse del servizio, non sarebbe conveniente venissero trasferiti nei carabinieri.

Non mi pare opportuno aprire questo concorso di aspiranti al matrimonio, e perciò, ripeto, l'agevolazione di cui parlo non deve riferirsi che ai provenienti dai sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

Sarà quindi necessario dire che tutti gli ufficiali, compresi perciò anche quelli dei carabinieri, dovranno comprovare il reddito annuo di lire tremila se hanno quarant'anni di età, e che tale disposizione è estesa altresì a quelli dei carabinieri provenienti dai sottufficiali dell'arma, qualunque sia la loro età quando contraggono matrimonio.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. L'onor. ministro guardasigilli mi ha dato la spiegazione chiesta; egli intende che questa rendita a favore della sposa e della prole debba essere considerata come rendita lorda. Almeno questa è l'intenzione di chi

propone la legge. Solo io desidererei che questa intenzione fosse resa chiara ed esplicita mediante l'aggiunta della parola « lorda ».

È vero che più sopra è detto che lo stipendio del grado deve essere considerato come lordo, e il ministro dice che così si deve intendere per la rendita suppletiva.

Questa potrebbe essere una interpretazione, ma non tutti potrebbero interpretare così tanto più che, che il legislatore quando ha voluto parlare di stipendio lordo ha detto « lordo ».

Se questa parola è necessaria per lo stipendio, è necessaria anche per la rendita. Non dicendo rendita lorda, si può intendere che è netta.

Per evitare adunque l'equivoco mi pare che sarebbe utile, se non necessario, di aggiungere l'anzidetto epiteto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Allora si potrebbe dire « rendita nominale ».

Senatore SIACCI. Non so se l'epiteto « nominale » si adatti ai beni stabili.

La rendita nominale si adatta al consolidato, ma non ai beni stabili. Mi parrebbe più adatta la frase: « rendita lorda ».

Senatore GLORIA, *relatore*. Veramente io insisterei perchè si mantenesse la dicitura che fu adoperata dall'Ufficio centrale e dal ministro perchè io credo, e il senatore Siacci non potrà disconvenirne, che nel linguaggio usuale la rendita è quella che porta il consolidato cinque per cento, la quale poi purtroppo è andata soggetta a quella depurazione graduale e che speriamo non andrà più in là; ma il fatto sta che s'intende la rendita cinque per cento che rende cinque, e se la tassa ne porta via un quinto se ne fa però sempre il calcolo sul valore nominale. Onde io pregherei il Senato di volere mantenere la formola quale è stata espressa nel progetto.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Io domando al senatore Gloria quale inconveniente egli troverebbe nell'aggiunta di questa parola « lorda ».

A me sembra necessaria ad evitare possibili contrasti ed equivoci nella interpretazione di questo articolo, tanto più che ci sono diverse specie di rendita, c'è la rendita al 5 per cento, c'è quella al 4 e mezzo per cento e quella al 4 libera da ogni ritenuta.

Se uno possiede un titolo al 5 per cento, mille

lire di rendita vogliono dire 800 lire; se poi possiede il 4 per cento, mille lire vogliono dire mille lire. Dunque ci sono diversi modi d'interpretare questa rendita. Dal momento che non si è detto ancora quale inconveniente produrrebbe l'aggiunta di questa parola « lorda », mi permetto di insistere perchè questa parola sia aggiunta.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Desidero far osservare all'onorevole Siacci che questa è la dicitura che vige fino dal 1834 nelle lettere patenti di re Carlo Alberto. Quando si dice 1200 lire di rendita in cartelle, s'intende sempre la rendita nominale lorda e mi pare che non possa esservi luogo ad altra interpretazione. Ritengo perciò che il testo di questa disposizione si potrebbe lasciare quale fu redatto, accettando la proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Siacci non insiste?

Senatore SIACCI. Non insisto dal momento che pare ci siano così gravi difficoltà, che però non mi sono state spiegate. Ad ogni modo questa piccola discussione potrà giovare nel caso sorgano dei dubbi d'interpretazione. Si consulteranno allora gli atti del Senato, e si troverà quale è stata l'interpretazione data dai due ministri al progetto presentato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Leggo gli emendamenti proposti a questo articolo.

Il primo emendamento è questo: Al paragrafo primo laddove è detto: « con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o su titoli garantiti dallo Stato, o sopra beni stabili » si aggiunga: « ovvero assicurata sopra titoli garantiti dallo Stato ».

Chi approva questa aggiunta, voglia alzarsi. (Approvata).

L'altro emendamento, consiste nell'aggiungere al secondo paragrafo le parole: « e gli ufficiali dei reali carabinieri di qualsiasi età provenienti dai sottufficiali della stessa arma ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'art. 2 così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La dote della futura sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 4.

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale.

Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del Codice civile.

(Approvato).

Art. 5.

La rendita ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante il disposto degli articoli 1404, 1405 del Codice civile, e le annualità non possono cedere nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

(Approvato).

Art. 6.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati i sessenni, raggiunga le lire quattromila ovvero tremila secondo i casi rispettivamente preveduti nell'art. 2;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;

c) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate.

(Approvato).

Art. 7.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal Tribunale supremo di guerra e marina, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito l'avvocato generale militare.

Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella pri-

mitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'art. 6.

Per ogni altro provvedimento sono competenti i tribunali ordinari.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere ottenuto il regio assentimento, come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà revocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852.

In questo caso la revocazione avrà luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Una delle ragioni per le quali si è presentato questo disegno di legge, è stata quella di riparare al fatto che molti ufficiali si maritano col solo vincolo religioso. Ora nè questo art. 8, nè alcun altro articolo della legge riparano all'inconveniente. Quando infatti l'ufficiale prende moglie col rito religioso senza presentarsi allo stato civile, non cade sotto la sanzione di questo art. 8, poichè nessuno potrà dire che quell'ufficiale maritato solo religiosamente sia legalmente maritato.

L'art. 8 certamente dev'essere mantenuto, ma così come è redatto non provvede al più grave inconveniente che ha suggerito, credo, la creazione di questa legge.

Senatore GLORIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GLORIA, *relatore*. Debbo pregare il senatore Siacci di tener presente che, come è detto nella relazione, vi è la legge del 4 agosto p. p. la quale con l'articolo 2 stabilisce sanzioni penali per i fatti giustamente da lui deplorati.

Ivi è disposto che l'ufficiale il quale avrà contratto matrimonio non sanzionato dal rito civile sarà punito con la revocazione senza parere di Consiglio di disciplina.

Senatore SIACCI. Sta bene.

PRESIDENTE. Non insiste onorevole Siacci?

Senatore SIACCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 testè letto: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Sopra ricorso degli interessati le disposizioni dell'art. 6 si applicano alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 10.

Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Per quanto concerne il regio esercito, la legge 31 luglio 1871, n. 393, relativa ai matrimoni degli ufficiali, è abrogata.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà in altra tornata a scrutinio segreto.

Rinvio alla votazione a scrutinio segreto di due progetti ciascuno di un solo articolo (N. 132 e 152).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1894-95.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 12,105 76 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 44 *bis* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 31 - Assegni al clero di Sardegna - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1893-94 - del conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo pel culto per l'esercizio finanziario 1894-95.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa; e trat-

tandosi di un progetto di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Ora viene in discussione il progetto di legge Autorizzazione della spesa di L. 340,000 da inserirsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1895-96 per la tacitazione di un credito della Società di navigazione generale italiana in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 340,000 per il pagamento della somma dovuta alla Società di navigazione generale italiana, a tacitazione di ogni suo credito in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia, dalla medesima assunto mediante convenzione 5 dicembre 1877.

A tale effetto la somma predetta verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1895-96 ad un nuovo capitolo col n. 132 *ter* e con la denominazione: « Spesa derivante dalla tacitazione di un credito della Società di navigazione generale italiana, in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Per domani prego i signori senatori che compongono l'Ufficio I e IV di volersi riunire alle ore 14 per discutere il progetto di legge che gli altri Uffici già discussero stamane.

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Discussione del progetto di legge:

Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3^a) sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito (n. 141).

2. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito (n. 142);

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 132);

Autorizzazione della spesa di L. 340,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1895-96 per la tacitazione di un credito della Società di navigazione generale italiana in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia (n. 152).

3. Interpellanza del senatore Rossi Alessandro al presidente del Consiglio dei ministri, ministro

dell'interno, sull'esercizio del diritto d'associazione.

4. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 32 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 131);

Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito (n. 109).

La seduta è sciolta (ore 18).